



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 288**

**della Giunta comunale**

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.

---

Il giorno 19.11.2021 ad ore 09.10 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaco	<b>Stanchina Roberto</b>
assessore	<b>Baggia Monica</b>
e assessori	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Franzoia Mariachiara</b>
	<b>Maule Chiara</b>
	<b>Panetta Salvatore</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/306 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premesso che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

rilevato che l'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. dispone che gli Enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

preso atto della deliberazione consiliare 28 aprile 2021 n. 49 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020;

atteso che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 151, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

rilevato che il bilancio consolidato per l'anno 2020 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 29 settembre 2021 n. 141;

preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni

relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2022, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, con provvedimento di Giunta comunale o di Consiglio comunale;

preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9, comma 1 bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini delle determinazioni del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 [...] gli Enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio";

richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826 della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente;

visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo Ente;

visto il testo aggiornato del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale 19 novembre 2021 n. 287;

ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai fini della presentazione all'Organo consiliare, da effettuarsi entro il 15 novembre di ogni anno;

considerato che il progetto di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, con riferimento alla sezione corrente, sulla base dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2021 sottoscritto in data 13 luglio 2021, non contemplava le risorse finanziarie relative all'ex F.I.M. e quindi non permetteva il pareggio di bilancio della sezione corrente, in quanto non era ancora stato presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio delle Autonomie Locali il protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2022;

verificato che la bozza di Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2022, che garantisce l'ex F.I.M. per l'esercizio 2022 per l'importo complessivo di euro 54.567.725,22 (e per il Comune di Trento euro 4.723.956,70), è stata resa disponibile in data 8 novembre 2021 e che lo stesso è stato sottoscritto dalla Giunta provinciale e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 16 novembre 2021;

atteso che tale circostanza, che determinava l'impossibilità di rispettare gli equilibri di

bilancio, non ha consentito di rispettare il termine del 15 novembre per la presentazione del bilancio al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

preso atto che tale termine, come da interpretazione da costante giurisprudenza, non è assistito da alcuna qualificazione di perentorietà;

atteso che, nell'iter di costruzione del progetto di bilancio di previsione in oggetto, la circostanza di derogare al termine del 15 novembre sopra illustrata è stata condivisa anche dalla Commissione permanente dei Capigruppo in riunione congiunta con la Commissione consiliare per il Bilancio, le attività economiche e gli affari generali nella seduta del giorno 25 ottobre 2021;

verificato inoltre che, sulla base dei contenuti del Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per l'esercizio 2022, si è reso necessario intervenire sulla bozza di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in quanto, relativamente all'IM.I.S., si è confermato anche per il 2022 e 2023 il quadro attualmente in vigore sull'applicazione di numerose agevolazioni di fabbricati di quasi tutti i settori economici, a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni a carico del bilancio provinciale per far fronte alle minori entrate derivanti dal mancato gettito;

visti altresì gli allegati allo schema di Bilancio di previsione, predisposti come richiesto dalla normativa;

rilevato che lo schema di Bilancio con i relativi allegati sarà trasmesso ai Consiglieri comunali e ai Consiglieri circoscrizionali, nonché all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 243 e s.m.;
- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di procedere alla presentazione al Consiglio comunale e al successivo iter dello schema di Bilancio con i relativi allegati nei termini previsti dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

## d e l i b e r a

1. di approvare lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa (Allegati n. 1 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, Allegato n. 2 "Allegati al bilancio ex art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267") elaborati dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016, tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
2. di approvare lo schema di Nota Integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 Allegato n. 3 “Nota Integrativa al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024” elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente,

che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

3. di dare atto che i suddetti schemi di Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al risultato di competenza di cui all'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);
4. di proporre all'approvazione del Consiglio comunale lo schema di Bilancio di cui al punto 1. e di trasmetterlo, a questo fine, ai Consiglieri comunali e ai Consiglieri circoscrizionali, nonché all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2 e n. 3.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.

---

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 19.11.2021

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



---

COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 306 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.

---

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 18 novembre 2021

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 306 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 18.11.2021